

Avv. Nunzio Sorrenti
Via Napoli 9, 80030 Mariglianella (NA)
avv.sorrentinunzio@pec.giuffre.it
avv.sorrentinunzio@gmail.com

TRIBUNALE DI ROMA
- Sezione Lavoro -
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Sig.ra Chiavazzo Daniela (23.06.1985, Nocera Inferiore, c.f.: CHVDNL85H63F912M), res.te in Somma Vesuviana alla via Costantinopoli 7, rapp.ta e difesa dall'Avv. Nunzio Sorrenti (C.F SRRNNZ72S01G812B), del foro di Nola presso il cui studio è elett.te dom.ta in via Napoli 9, Mariglianella NA, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): avv.sorrentinunzio@pec.giuffre.it

-ricorrente-

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
nella persona del Ministro *pro tempore*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA in persona del Dirigente *pro tempore*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Dirigente *pro tempore*

tutti rapp. ti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in ROMA pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

PREMESSO CHE

-Con domanda ritualmente depositata in data 12.maggio.2022, mediante la piattaforma IstanzeOnline la sig.ra Chiavazzo Daniela presentava domanda d'inclusione nelle graduatorie per il personale ATA 24 mesi, presso l'Ufficio Scolastico Regionale con "Ambito Territoriale di Roma", con profilo di "assistente amministrativo".

-In tale domanda (**Doc.1**), ove vige il principio dell'autocertificazione dei titoli posseduti, la ricorrente indicava tra i titoli conseguiti "l'Attestato di addestramento professionale per la dattilografia" (**doc.2**), conseguito in data 15.aprile.2021 presso L'Ist. "Graziani" di Torre Annunziata (NA), valevole 1



punto secondo la “Tabella Ministeriale” di cui al D.M. **D.M. 640 del 30.08.2017 (Doc. 3 Tab. A/1 punto 4)**.

-La sig.ra Chiavazzo Daniela, ai fini del calcolo del punteggio in graduatoria, nella domanda de quo ha altresì indicato il servizio prestato sia presso scuole statali, sia presso scuole paritarie, sino a alla presentazione della domanda.

-Con Decreto R.776 del 22.luglio.2022 il MIUR, Ufficio USR Lazio AT Roma, pubblicava la graduatoria permanente per il personale ATA assegnando alla ricorrente la posizione n.232 (**Doc. 4**) senza tenere conto né dell’attestato di addestramento per la dattilografia, né dello stato di servizio prestato (**Doc. 5** rapporto INPS).

Tanto premesso, è interesse del ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico, ai fini del ricalcolo e/o rettifica del punteggio:

- a. Attestato di addestramento professionale per la dattilografia;
- b. Del periodo di lavoro prestato;

nonché il riconoscimento dell’occorso errore di calcolo del punteggio dei titoli, ai fini della stesura della graduatoria afferente il bando DM 336 del 24.aprile.2022 (**Doc. 6**), Regione Lazio, AT Roma.

FUMUS BONI IURIS

1. SULLA VALIDITA’ dell’attestato di addestramento professionale per la dattilografia.

L’attestato indicato in premessa è stata regolarmente conseguito dalla ricorrente nell’ anno 2021 e dichiarato nella domanda di inserimento “Attestato di addestramento professionale per la dattilografia”, con validità sul tutto il territorio nazionale ed europeo.

Si pone all’attenzione dell’Ill.mo Giudicante che il corso è stato organizzato ed eseguito da ENTE PUBBLICO, con l’ausilio dell’Ist. EIRSAF EDUCATION; per la precisione dal Comune di San Martino Valle Caudina e con **accreditamento da parte del MIUR ai fini della formazione per il personale della scuola (Come si evince dalla lettera dell’ultima riga in basso dell’attestato).**

L’accesso al login EIRSAF EDUCATION, inserendo altresì nel repertorio delle certificazioni il codice fiscale della ricorrente ed il codice dell’attestato, consente di verificare l’avvenuta convalida del titolo.

Pertanto a tale titolo dichiarato va riconosciuto il punteggio di 1 come indicato nella tabella A/1 del MIUR ai sensi del D.M. 640 del 30.08.2017.



2. Sul mancato riconoscimento del servizio prestato e/o errore di calcolo.

Nel proporre la domanda per l'accesso in graduatoria per il personale ATA, la ricorrente ha altresì indicato il servizio lavorativo già prestato; ebbene, nel verificare nella in piattaforma la propria posizione ed il punteggio, si è riscontrato un errore di calcolo con diminuzione di 0,25 di punto (Punteggio riconosciuto a chi svolge attività lavorativa presso istituti paritari per un mese o comunque per un periodo superiore a 15gg.). Ebbene sul punto la normativa è molto chiara, i servizi prestati presso le scuole, pari ad un mese o comunque superiore a 15gg., vengono valutate 0,50 se effettuato in scuole statali; 0,25 punti, invece, se prestati in scuole paritarie. Come si evince dall'estratto dei contributi INPS, la ricorrente ha regolarmente prestato servizio sia presso scuole statali, sia presso la scuola paritari per periodi superiori a 15 giorni; servizio che è stato altresì prestato anche in anni precedenti al 2022 e mai contestato.

Da quanto sopra esposto, si evincono chiare lacune da parte dell'Amministrazione USR Lazio AT Roma, nella valutazione della spiegata domanda di accesso in graduatoria personale ATA 24 mesi prof.lo assistente amministrativo, in riferimento alla valutazione dei titoli ed al relativo calcolo del punteggio. Tali lacune hanno possono determinare alla ricorrente un grave danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa; ovvero la chiamata al lavoro ed il raggiungimento di una stabilità lavorativa mediante un contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno relativo alla compromissione della professionalità della lavoratrice, rispetto al suo ingresso in graduatoria in una classifica migliore rispetto all'attuale (232.mo posto).

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta lacunosa da parte del resistente, foriera di un danno ingiusto dei diritti della lavoratrice sig.ra Chiavazzo Daniela; diritti che sono meritevoli di immediata tutela.

SUL PERICULUM IN MORA

Dal comportamento lacunoso ed illegittimo dell'Amministrazione resistente, si evince l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*) che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie come personale amministrativo ATA e, pertanto, sussiste una situazione meritevole di tutela immediata.

Si tratta di una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale che integra, a parere della scrivente difesa, un pericolo imminente ed irreparabile tale da rendere idoneo e opportuno il ricorso alla



procedura d'urgenza.

Senza considerare, sempre in tema di *periculum*, la compromissione della possibilità di ottenere incarichi con conseguente gravissimo pregiudizio economico nonché alla propria professionalità e finanche alla reputazione sociale.

Pertanto la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus bonis iuris*), e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Alla luce di tanto, si domanda sia il riconoscimento sia dell'attestato di addestramento professionale per la dattilografia con validità di 1 punto, sia di tutto il servizio prestato con l'ulteriore riconoscimento di punteggio di 0,25; il tutto con l'ulteriore miglioramento della posizione in graduatoria a seguito della complessiva aggiunta di 1,25 punti, da aggiungere al punteggio sin qui già riconosciuto di 34,75 (**Doc. 4**).

L'adito Giudice voglia quindi ordinare all'Amministrazione di provvedere all'adozione delle misure più idonee, volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta con il presente ricorso, disponendo la rettifica della graduatoria di prima fascia 24 mesi di cui al bando 776 del 22.luglio.2022, a seguito del ricalcolo del punteggio, aggiungendo agli attuali 34,75, 1,25 punti per un totale complessivo di 36,00 da riconoscere in graduatoria alla ricorrente. Tutto ciò ricordando che la condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della sig.ra Chiavazzo Daniela un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., voglia emettere con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito nell'interesse del ricorrente, accogliendo altresì le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

- 1) Accertare e dichiarare la validità del titolo di addestramento professionale per la



dattilografia regolarmente conseguito dalla ricorrente, con validità di punti 1, e/o l'errore di calcolo eseguito dalla AT Roma;

- 2) Accertare e dichiarare la validità di tutto il servizio di lavoro prestato dalla ricorrente e/o l'errore di calcolo commesso dalla AT Roma con riferimento alla mancanza di 0,25 di punto dalla graduatoria;
- 3) Per l'effetto disporre la rettifica del punteggio in graduatoria mediante l'aggiunta di ulteriori 1,25 punti, per un totale di punti 36,00 per il profilo di "assistente amministrativo" ATA;
- 4) Con vittoria di spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 96 cpc.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al bando DM 776 del 22.luglio.2022 Regione Lazio AT Roma, prof.lo A.T.A. 24 mesi per assistente amministrativo, ove il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Lazio Ambito Territoriale di Roma o con diversa modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

Mariglianella, il 05/09/2022

Avv. Nunzio Sorrenti

Si producono i documenti :

- 1) Domanda bando di concorso ATA prof.lo AA;
- 2) Attestato di addestramento per la dattilografia;
- 3) Tabella ministeriale valutazione titoli;
- 4) Gradatoria ATA prof.lo AA 24 mesi;
- 5) Rapporto INPS;
- 6) Bando DM 336 del 26.aprile.2022.

